

2349 Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro. *Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.*

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

SOMMARIO: I. Premessa. - II. L'uso «parsimonioso» della norma ed il complesso procedimento previsto. - III. Partecipazione azionaria e relazioni industriali: alternative collettive. - IV. L'art. 2349 c.c. e la riforma del diritto societario.

- 1 **I. Premessa.** ■ L'art. 2349 c.c., prima delle modifiche apportate nell'ambito della riforma del diritto societario con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche (da ultimo C. FORMICA, *sub art. 2349 c.c.*, in A. MAFFEI ALBERTI (diretto da) *Comm. diritto societario*, Padova, 11, 347), poteva essere individuato come una tipica **norma «a cavallo» tra il diritto commerciale ed il diritto del lavoro**, in piena deroga al principio di cui all'art. 2442 c.c. e, per altro verso, comunque al di fuori dell'ipotesi pure prevista all'art. 2099, ult. co., c.c.
- 2 ■ Essa era invero inserita strutturalmente nelle disposizioni **in tema di società** e sembra appartenere appieno al novero delle regole attinenti alle società per azioni in genere. Tuttavia, la stessa norma in commento viene a caratterizzarsi per i particolari **destinatari delle azioni**, e, a monte, per la **complessa procedura di assegnazione** delle medesime, a loro volta «speciali». ■ Il **co. 2** della disposizione pareva invece far riprendere il sopravvento alla tematica societaria, laddove dispone circa l'aumento «in misura corrispondente» del **capitale sociale**. Allo stesso modo, peraltro, può essere letta la norma di cui all'art. 2441, co. 8, c.c., ove tuttavia l'aumento del capitale sociale, utile al **conferimento oneroso** delle azioni ai dipendenti, è a pagamento e queste ultime sono offerte **in opzione** ai medesimi dipendenti. ■ Tanto
- 4 l'art. 2349 quanto l'art. 2441, co. 8, c.c. sono inoltre unitariamente considerati dalla dottrina quali esempi di **competenza esclusiva** – ed inadeguata (su cui per tutti M.J. BONELL, *Partecipazione operaia e diritto dell'impresa: profili comparatistici*, Milano, 83) – **dell'assemblea** della società (C. ANGELICI, *Comm. Schlesinger*, Milano, 92, e ivi ulteriori considerazioni circa i conflitti interni al gruppo degli azionisti, tra azionisti-imprenditori e azionisti-risparmiatori): ragione per la quale risulterebbe ultroneo ed eccessivo anche solo ipotizzare un **conflitto di interessi tra soci e dipendenti** nella fattispecie in oggetto ed altresì inserire la questione nel dibattito tra prospettive «istituzionalistiche» e «contrattualistiche» dell'interesse sociale (sul punto per tutti W. BIGIARI, *Le «implicazioni» giuridiche dell'azionariato popolare*, in AA.VV., *L'azionariato popolare*, Padova, 62,

93 ss.). ■ Deve sottolinearsi che l'azionariato dei lavoratori si giustifica con svariate motivazioni. In primo luogo sussiste la volontà di **migliorare la produttività** che risulta conseguente all'aumento delle *performance* aziendali e strettamente legata ai lavoratori, che in questo modo riescono ad ottenere ottimi benefici economici in relazione all'apprezzamento dei titoli. Si deve aggiungere, inoltre, che attraverso questa strategia l'azienda ottiene una **fidelizzazione** dei dipendenti che, proprio per la loro maggiore partecipazione all'attività aziendale, tenderanno a rifiutare eventuali offerte della concorrenza. Non si deve trascurare che, attraverso l'applicazione dell'art. 2349 si permette il contenimento degli aumenti salariali attraverso la dazione di titoli (A.V. IZAR, *La partecipazione azionaria dei dipendenti*, Torino, 03; sulla fidelizzazione in genere v. da ultimo C. ZOLI, *Clausole di fidelizzazione e rapporto di lavoro*, in *R. it. d. lav.* 03, I, 451 ss.).

II. L'uso «parsimonioso» della norma ed il complesso procedimento previsto. ■ Sono invero 1 l'interdisciplinarietà della materia e soprattutto la complessità della disciplina di diritto positivo ad aver reso piuttosto difficile il **concreto utilizzo** della disposizione in commento; cui va aggiunto il rapporto problematico con le sottese questioni relative alla **partecipazione** in genere dei dipendenti alla gestione dell'impresa, *ex art. 46 Cost.* (v.), e alla **partecipazione azionaria** in particolare, di recente sperimentata a livello di contrattazione collettiva (v. *infra*, § III). ■ A tutto questo deve 2 sommarsi la tecnica seguita dal legislatore, nella misura in cui esso ha lasciato campo libero, alla società emittente, circa la **forma, i modi di trasferimento e i diritti** derivanti dalle azioni così acquisite; ciò che, in effetti, le contraddistingue come speciali, prima ancora che in ragione dei loro peculiari destinatari (*Comm. Cian-Trabucchi, sub art. 2349, 10*). E d'altro canto, la **giurisprudenza** ha efficacemente precisato che le azioni offerte per tale via e con rinuncia dei soci al diritto d'opzione **non** costituiscono una **speciale categoria**, in quanto sottoposte al normale «regime di circolazione» (*Trib. Milano 23-4-1990, G. it. 90, I, 2, 669*). ■ Quanto, infine, alla **deviazione** della 3

disposizione in commento rispetto al principio generale della destinazione dei **risultati dell'attività sociale a favore dei soci**, occorre rilevare la posizione passiva – ed eventuale – dei dipendenti; e si deve altresì considerare la situazione giuridica, a sua volta dimidiata, degli **azionisti**, cui consegue linearmente la competenza assembleare in proposito. ■ Quanto al **complesso procedimento** delineato dalla norma (v. anche P. RESCIGNO, *Tratt. dir. priv., Impresa e lavoro*, vol. XVI, t. II, Torino, 86), va preliminarmente affrontato e risolto il problema relativo al significato (tecnico o meno) della «assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società», nel senso negativo di una **deroga** evidente all'attribuzione soggettiva di azioni così come disposta dall'art. 2442 c.c. Inoltre, si è altresì concluso circa la necessità di una **modificazione statutaria**, in caso di sua assenza, per la previsione dell'ipotesi di cui all'art. 2349 c.c. (v. in tal senso già Trib. Udine 16-5-1963, *Banca, Borsa, tit. cred.* 63, II, 618 e in dottrina, P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 64, 198; *contra*, C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, 93-94; nonché R. WEIGMANN, *Azionariato dei dipendenti*, *Dig. disc. priv., sez. comm.*, II, Torino, 87, 124 e B. VISENTINI, *Azioni di società*, *Enc. D.*, 5 (1980). ■ Come accennato, è l'aspetto relativo alla **forma, ai modi di trasferimento e ai diritti** conseguenti delle azioni attribuite ai dipendenti ad aver attirato l'attenzione degli interpreti, ed in primo luogo per quel che riguarda la **non vincolatività di una disciplina particolare**, lasciata alla discrezione della società e dei suoi organi deliberativi (v. per tutti G. ADESSI, *R. soc.* 85, 1255 e soprattutto N. GASPERONI, *Le azioni a favore dei prestatori di lavoro*, in AA.Vv., *Azioni di società e altre problematiche societarie e di diritto privato*, Padova, 82, 136). Si tratta, in definitiva, di **vere e proprie azioni**, che si attribuiscono come **atto di liberalità** disposto *una tantum* dalla società, al quale non corrisponde alcun apporto patrimoniale da parte dei dipendenti che ne rappresentano i destinatari (E. CARATTOZZOLO, S. DI AMATO, F. DIMUNDO, G. LO CASCIO, G. MUSCOLO, C. PROTO, *Società per azioni* (artt. 2346-2379 ter c.c.), Milano, 03; sulla liberalità dell'atto di attribuzione delle azioni, G. ACERBI, *Osservazioni sulle stock option e sull'azionariato dei dipendenti*, in *R. soc.* 85, 1215-1216). Rispetto ad esse è opportuno risolvere preliminarmente **problemi specifici**, quali l'auspicabile limitazione della loro circolazione tra i soli dipendenti (ad es. imposta nell'ordinamento francese), la considerazione della categoria di azioni di cui alla norma **non quale «speciale»** ma addirittura **autonoma**, fermi restando alcuni limiti di ordine generale che consentiranno, in ultima analisi, di riconoscere in tali azioni i caratteri tipici delle stesse. ■ Tale ultima considerazione è utile per risolvere quantomeno il problema relativo al nesso tra (possibile) **limitazione di voto** e (normalmente presupposto) riconoscimento di un **privilegio di ordine patrimoniale** (G. FRÉ, *Società per azioni*, *Comm. SB* 51, 157 e 185 e ancora Id., *ibidem* 97, 243 ss.); un problema al quale, nella prospettiva seguita sino a questo momento, è stato dato riscontro positivo (C. ANGELICI, *op. cit.*, 97). Risposta positiva che, al contrario, non è possibile riferire alla possibilità di una **totale esclusione del diritto di voto**, alla

stregua degli azionisti di risparmio che, peraltro, sono destinatari di una particolare tutela non presente invece per gli azionisti-dipendenti (*op. ult. cit.* e soprattutto N. GASPERONI, *op. cit.*, 138; G. ADESSI, *cit.*, 1265 ss.; *contra* F. JR. FERRARA – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, 419 e G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 2, Milano, 368). Parte della dottrina è convinta dell'applicazione dell'istituto del voto limitato ex art. 2351 c.c., così non può dirsi per la rimanente parte che contrariamente sostiene una piena libertà nella scelta relativa anche ai diritti da attribuire ai titoli dei prestatori di lavoro. Secondo questa chiave di lettura le azioni in oggetto sarebbero private di tale diritto (E. GHERA, *L'azionariato dei lavoratori dipendenti e democrazia economica*, in *R. it. d. lav.* 03, 413).

III. Partecipazione azionaria e relazioni industriali: alternative collettive. ■ Chiarito che la fattispecie di cui all'art. 2349 c.c. va distinta da quella di cui all'ult. co. dell'art. 2099 c.c., specificamente indirizzato ad individuare gli elementi appartenenti alla struttura della retribuzione del lavoratore subordinato, è ora il caso di affrontare *ex professo* il tema della partecipazione azionaria dei dipendenti. ■ Si rende necessario premettere che la riforma ha apportato una novità riguardante proprio l'ambito soggettivo di applicazione della norma. Il Decreto, infatti, ha parzialmente ampliato, estendendola, l'efficacia della norma dai prestatori di lavoro dipendenti dalla società emittente a quelli dipendenti da società controllate da quest'ultima. E la soluzione configurata risultava ad ogni modo essere stata anticipata sia dalla prassi, sia dalla dottrina (E. CARATTOZZOLO, S. DI AMATO, F. DIMUNDO, G. LO CASCIO, G. MUSCOLO, C. PROTO, *op. cit.*, Milano, 03). ■ Peraltro, il tema della partecipazione azionaria dei dipendenti deve necessariamente essere riguardato più sotto il profilo di **politica del diritto** e delle esperienze in sede di contrattazione collettiva che da quello delle concrete applicazioni giurisprudenziali. ■ Non è un caso, invero, che anche le più ampie trattazioni della materia (*Comm. Carinci*, vol. II, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura di C. CESTER, Torino, 07, 908 ss.) abbiano in qualche misura trascurato l'argomento, al quale è stato invece dedicato qualche studio monografico (R. SANTAGATA, *Il lavoratore azionista*, Milano, 08; A.M. ALAIMO, *La partecipazione azionaria dei lavoratori*, Milano, 98). Deve immediatamente rilevarsi come spesso le analisi dottrinali si siano prevalentemente riferite ad **ambiti comparati nonché comunitari** e a strumenti applicativi contrattuali-collettivi, nonché ai rapporti tra simili istituti e **la retribuzione**; con attenzione, dunque, ancora marginale per lo strumento previsto dalla norma di legge in oggetto (*op. ult. cit.*, 91 ss. e 148 ss.; P. OLIVELLI, *La partecipazione dei lavoratori tra diritto comunitario e ordinamento italiano*, in *D. rel. ind.*, 10, 1, 54; G. PROIA, *La partecipazione dei lavoratori tra realtà e prospettive. Analisi della normativa interna*, in *D. rel. ind.*, 10,1, 66; M. DAMIANI, M. UVALIC, *Teoria e prassi della partecipazione finanziaria in Europa*, in *D. rel. ind.*, 10, 1, 108). ■ Può concludersi che le esperienze in tema di **azionariato dei lavoratori dipendenti**, che pure vi sono state anche nel nostro

paese, appaiono solo parzialmente collegate alla disposizione codicistica o ad altre alla stessa connesse, muovendosi piuttosto su **binari paralleli e contrattuali**, nell'ambito di strumenti pur sempre delineati dalla legge, ma diversi, ovvero affermatasi nella prassi, quali: **fondi azionari collettivi a livello aziendale**, prima e dopo la l. n. 335/1995 e successive modifiche; **rilevazioni di imprese** tramite *Employee Buy Out* e *leveraged Esop* (A.M. ALAIMO, *op. cit.*, 95 ss.). D'altro canto, dopo un lungo periodo di notevoli incertezze la dottrina ha accettato da un lato di valutare l'azionariato come tecnica di partecipazione dei dipendenti, dall'altro ha potuto considerare quale ulteriore elemento di apprezzamento dell'istituto alcuni pronunciamenti comunitari e talune esperienze collettive. ■ A tal proposito è opportuno ricordare la **Raccomandazione 92/443/CEE** che attribuisce alla partecipazione finanziaria il carattere retributivo e collaborativo. L'indicazione di elementi fondanti, ma in qualche modo generici, viene superata dal parere sulla *Partecipazione finanziaria dei lavoratori in Europa* adottato nell'ottobre del 2010 dal Comitato economico e sociale europeo (CESE), che riprende da un lato il dibattito in materia, dall'altro, pur conservando i principi previsti dalla Raccomandazione, comprende nuovi modelli organizzativi entro i quali realizzare concretamente la partecipazione finanziaria dei lavoratori. Oltre alla previsione di formule già diffuse, come gli istituti della partecipazione agli utili e la partecipazione azionaria individuale dei lavoratori, si considera l'esperienza anglo-americana di azionariato collettivo nella formula dell'**ESOP** (*All-employee share ownership plans*). In questo senso il parere CESE accoglie le indicazioni contenute nel IV Rapporto Pepper (*Employeee Participation in Profits and Enterprise Result*), che rappresenta ad ora il più completo studio sulla partecipazione azionaria nei paesi dell'Unione. Il parere conferma inoltre l'importanza degli incentivi fiscali che, pur non costituendo prerequisito essenziale per la partecipazione finanziaria dei lavoratori, rappresentano senz'altro uno strumento efficace per favorirne la diffusione. Alcuni studi (J.C. LOWITZSCH, *Problemi e prospettive della partecipazione finanziaria: incentivi fiscali e opportunità degli schemi ESOP*, in *D. rel. ind.*, 10, 1, 131), dimostrano, infatti, che un evidente interesse degli Stati per la materia si è manifestato proprio per il tramite dell'introduzione di incentivi fiscali. E ciò nella consapevolezza che è questa, nelle sue modalità individuali o collettive, la strada maestra di una partecipazione dei lavoratori alle imprese, piuttosto di quella, ben più rigida e «pretenziosa», della partecipazione diretta (L. GUAGLIANONE, *Individuale e collettivo nell'azionariato dei dipendenti*, Torino, 03, 177; ma ancor più di recente v. d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 che recepisce la Direttiva 2007/36/EC dell'11 luglio 2007 sull'esercizio di taluni diritti di partecipazione). ■ Anche nel nostro ordinamento vedono la luce accordi sindacali, sia nazionali che aziendali, in tema di azionariato, ed in specie quale materia di successiva negoziazione, tenuta a distanza da almeno alcune delle grandi confederazioni e vista invece con maggiore interesse da altre. Il settore maggiormente coinvolto, a livello nazionale

e aziendale, è non a caso quello del **credito**; l'azienda forse più nota è invece Alitalia (1996), così come a ruota, e nello stesso settore, troviamo l'accordo Meridiana (1997). Ma sia in quest'ultimo caso che in quello Dalmine (2000), è evidente che laddove l'utilizzo di tali forme azionarie manifesti un reale intento di copertura politico-sociale ad una crisi aziendale gli effetti non potranno essere eccessivamente positivi in termini di relazioni industriali e, in definitiva, di favore verso un clima partecipativo (M. CASTRO, *Le traiettorie della partecipazione nel caso italiano: un'occasione di modernizzazione*, in *D. rel. ind.*, 10, 1, 81). ■ Di tale situazione è testimone la **giurisprudenza**, la quale si è trovata da un lato a giudicare della legittimità della dazione di **azioni della società in luogo di retribuzione** (per la soluzione negativa Pret. Torino 19-4-1995, *Lav. giur.* 95, 6, 578) e dunque a ripercorrere i rapporti intercorrenti tra assegnazione di azioni ai dipendenti e retribuzione (C 98/2379, circa il diritto del **lavoratore reintegrato**, in caso di licenziamento illegittimo, all'assegnazione di azioni attribuite ai colleghi); dall'altro a discutere della **natura**, speciale o meno, **della categoria di azioni** di cui all'art. 2349 c.c. (Trib. Milano 23-4-1990, cit.). ■ La questione ha assunto maggiore rilievo con riferimento alla qualificazione, come retribuzione e quindi **reddito tassabile**, delle azioni cedute dalla società ai propri dipendenti per la cui trattazione si rimanda al prosieguo del testo. (v. *infra*, § IV)

IV. L'art. 2349 c.c. e la riforma del diritto societario. ■ La norma in commento costituisce una, 1 ma non l'unica forma di **azionariato dei dipendenti**; ad essa si affianca, invero, l'art. 2441, co. 8, c.c., secondo cui, con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. Si ritiene che in questo caso, a differenza di quello contemplato dalla norma in commento, i dipendenti siano liberi di sottoscrivere o meno le azioni loro offerte che, invece, *ex art.* 2349 c.c., risultano legate all'assegnazione di utili a favore dei medesimi dipendenti (F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, Padova, 03, 131). ■ La dottrina ha sottolineato come in relazione ad entrambe le norme sull'azionariato dei lavoratori, sia possibile individuare il **sacrificio degli azionisti**, nel passaggio degli utili a **capitale e non a dividendo**. Sacrificio che, però, trova fondamento e legittimazione nell'interesse sociale (G. ACERBI, *op. cit.*, 1216). ■ È questo, d'altro 3 canto, il profilo maggiormente preso in esame dai commentatori di una norma che, come detto, non brilla per eccessiva e concreta operatività. ■ In 4 definitiva, l'art. 2349 c.c., letto assieme agli artt. 2441, ult. co. e 2358, co. 3, c.c., sembra configurarsi come una deroga all'art. 2442 c.c., nel senso di una eterodestinazione dei profitti di impresa (B. VISENTINI, *Azioni di società, op. cit.*, 980) che tuttavia non sembra modificare morfologicamente le azioni *de quibus*, nel senso della loro **configurazione** come azioni speciali, appunto negata. Si tratta dunque di **azioni ordinarie**, alle quali l'ordinamento giuridico legittima, attraverso previsioni

statutarie e delibere dell'assemblea straordinaria, di non attribuire non solo il diritto di voto, affermato *expressis verbis*, ma altresì il diritto di opzione, di assegnazione di ulteriori azioni in caso di aumento gratuito del capitale sociale o il diritto di recesso (così anche B. VISENTINI, *op. cit.*, 980; *contra*, R. WEIGMANN, *Azionariato dei dipendenti, op. cit.*, 87). ■ Già in precedenza, tuttavia, nell'ambito dei numerosi processi di privatizzazione che hanno coinvolto interi spezzoni dell'economia pubblica, la tecnica dell'azionariato dei dipendenti ha avuto un certo significato, anche alla luce di specifici provvedimenti di legge. Possiamo in proposito richiamare la **l. n. 474/1994**, con la quale il modello di privatizzazione prescelto, seppure non in via esclusiva, della *public company* ovvero di un modello ad esso parzialmente riconducibile (P.G. JAGER, *Privatizzazioni*, in *G. comm.* 95, 8 ss.) si accompagnava ad una enfaticizzazione del ruolo della partecipazione azionaria di specifici soggetti, quali i lavoratori in qualità di azionisti di minoranza. Solo che in Italia, a differenza di altri paesi (ad es. la Francia), dalla legge non viene riconosciuta alcuna specificità ai dipendenti azionisti. ■ Per altro verso è il caso di richiamare un altro provvedimento di rilievo, il **d.lgs. n. 299/1999**, con il quale si è attribuito alle fonti istitutive dei fondi pensione la facoltà di assegnare agli stessi degli strumenti finanziari di valore corrispondente all'accantonamento annuale del Tfr: un sistema di amministrazione collettiva della proprietà azionaria, simile agli Esop; certo non direttamente collegato alle organizzazioni sindacali, ma pur sempre dalla natura «collettiva». Purtroppo tale possibilità, legata a filo doppio allo sviluppo dei fondi pensione medesimi, non ha potuto ricevere adeguata applicazione. È doveroso ricordare che l'insuccesso del d.lgs. n. 299/1999 ha portato alla ribalta la discussione relativa alla riforma previdenziale con la conseguente approvazione della legge delega n. 243/04, a cui ha fatto seguito l'emanazione del d.lgs. n. 252/2005 (S. GIANNINI, M.C. GUERRA, *Alla*

ricerca di una disciplina fiscale per la previdenza complementare, in M. MESSORI (a cura di), *La previdenza complementare in Italia*, Bologna, 06; M. CINELLI, *La previdenza complementare*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 10; S. GIUBBONI, *La previdenza complementare tra libertà individuale e interesse collettivo*, Bari, 09). Quest'ultimo provvedimento, oltre a contenere misure finalizzate alla stabilizzazione della spesa pensionistica, interviene in modo incisivo sulla destinazione del TFR in vista del potenziamento della **previdenza complementare**, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che hanno determinato una così scarsa adesione ai fondi pensione. ■ Infine è il caso di considerare gli **incentivi fiscali**, come da molti sostenuto fondamentalmente (da ultimo, F. PANTANO, *Azionariato dei lavoratori*, in E. GRAGNOLI, S. PALLADINO (a cura di), *La retribuzione*, Torino, 12, 777-779) per il decollo di tali istituti previsti. ■ Fino al 2008 era l'art. **51, co. 2, lett. gbis) del TUIR** a prevedere che la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione al dipendente e l'ammontare corrisposto dallo stesso non concorresse a formare reddito di lavoro dipendente. Oggi, invece, a seguito dell'abrogazione della lettera ad opera della l.d. n. 112/2008, la differenza tra il valore nominale del titolo al momento dell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore si configura come reddito di lavoro dipendente e dunque come base imponibile al fine della determinazione dell'Irpef. Detta quota però continua ad essere sottratta a imposizione contributiva. Resta tutt'oggi in vigore il regime, seppur restrittivo, di agevolazione fiscale previsto dalla lett. g) dell'art. 51, co. 2 del TUIR, secondo cui il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non è considerato reddito se corrispondente ad un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.

TITOLO IX

DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

CAPO II

DEL DIRITTO DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI

2590 Invenzione del prestatore di lavoro. *Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.*

1 ■ Per le invenzioni conseguite nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato la norma codicistica si limita ad affermare il diritto morale del prestatore di lavoro ad essere riconosciuto autore dell'invenzione,

rinviano per la relativa disciplina alla legislazione speciale. La materia è ora regolata dal **d.lgs. n. 30/2005**, Codice della proprietà industriale, in particolare agli artt. 62-65, v. *infra* il commento.